

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 665/AV2 DEL 30/04/2013**

Oggetto: CONVENZIONE CON VALENZA AZIENDALE TRA AREA VASTA 2 E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL'ETA' EVOLUTIVA ASNE-SIPsIA-SEDE DI ROMA PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le determinazioni DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto "Continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni"; DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto "Determinazioni concernenti l'Area Vasta 2 di Fabriano"; DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013 ad oggetto "Determinazioni concernenti il Direttore dell'Area Vasta 2 di Fabriano".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dalla **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva ASNE-SIPsIA, Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell'Adolescente e della Coppia con sede a Roma** di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi della Scuola di Specializzazione per il tirocinio di formazione ed orientamento, previsto ai sensi dell'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – AREA VASTA 2
Il Dirigente
Dr.ssa Maria Letizia Paris

U.O. BILANCIO - AREA VASTA N.2
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 8 pagine di cui n° 4 pagine di allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - FABRIANO

L'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii. stabilisce: *"l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n°162 del 10/03/1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato D.P.R."*

In base a detta normativa, la **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva ASNE-SIPsIA, Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell'Adolescente e della Coppia con sede a Roma** in p.zza Cola di Rienzo (legalmente riconosciuta con decreto MURST del 04/11/1994, DM del 20/03/1998, GU n. 91 del 20/04/1998) ha chiesto, tramite nota del 20/02/2013 prot. DN/14-2013 (acquisita al prot. AV2 n. 22308 del 20/02/2013) e conservata agli atti, la disponibilità della Area Vasta n. 2 a far svolgere, presso le proprie strutture - in cui operano psicologi e psicoterapeuti - il tirocinio pratico ad alcuni allievi specializzandi della Scuola medesima.

Questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva ASNE-SIPsIA, Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell'Adolescente e della Coppia di Roma, nel testo allegato alla presente determina, ai fini della conseguente stipula.

A tale proposito, infatti, i Direttori delle ZZ.TT. avevano ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR - con nota prot. 17601 del 07/08/09 - per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega, a suo tempo conferita, anche in favore dei Direttori di Area Vasta con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi, con oneri a carico della Scuola come specificato nel testo della convenzione, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell'allegato articolato. Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'azienda ospitante.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la conferma ASUR (prot. 23827 del 14/11/2011) delle deleghe ex determina 124/DG del 06/02/2009 e note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009; le determine DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto "Continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni"; DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto "Determinazioni concernenti l'Area Vasta 2 di Fabriano"; DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013 ad oggetto "Determinazioni concernenti il Direttore dell'Area Vasta 2 di Fabriano", si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dalla **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva ASNE-SIPsIA, Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell'Adolescente e della Coppia con sede a Roma** di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi della Scuola di Specializzazione per il tirocinio di formazione ed orientamento, previsto ai sensi dell'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

- ALLEGATI -
Schema convenzione

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F./P.I. 02175860424 – rappresentata nella persona del Direttore Generale ASUR, Dottor Piero Ciccarelli, anche in qualità di Direttore Area Vasta 2, domiciliato per la funzione nella sede dell'AV2/Fabriano - Via Marconi n°9 – 60044 FABRIANO, in virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e alle Determina DG/ASUR n°853 dell'8/11/2012, DG/ASUR n° 311 del 18/04/2013 e DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013, d'ora in poi denominata “Azienda”

E

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva ASNE-SIPsIA, Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell'Adolescente e della Coppia con sede a Roma in Piazza Cola di Rienzo 68, C.F03984220586 d'ora in poi denominata “Scuola”, nella persona del Dr. Salvatore Grimaldi quale Rappresentante Legale, nato a Napoli il 9 maggio 1932, e residente per la sua carica presso la sede legale della Scuola

VISTI

- la legge n. 56 del 18.02.1989 e successive disposizioni;
- la legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- il decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998;
nonché le vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n. 162/82);
- il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASUR Marche Area Vasta 2 autorizza lo svolgimento presso le proprie strutture del tirocinio, di cui in premessa, per gli studenti della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva ASNE-SIPsIA. Il numero massimo di tirocinanti che l'ASUR Marche Area Vasta 2 potrà accogliere sarà stabilito all'inizio di ogni anno. Il numero complessivo di ore per ogni tirocinante è definito in 200 ore annue.

Si dichiara che all'interno dell'Azienda si svolgono attività psicoterapeutica e psicologico-clinica e sono presenti operatori, psicologi e psicoterapeuti, che svolgono dette attività, con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

Art. 2

L'ASUR Marche Area Vasta 2, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone, sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi, e indica l'UOC presso la quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio e la durata della stessa.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dall'Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Art. 4

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor;

Per ogni tirocinante la Scuola deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativo della Scuola da cui proviene
- nominativi del Tutor e del responsabile della UO
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio.
- Il progetto formativo e di orientamento sarà rivolto al campo specifico delle osservazioni di gioco, tests, colloqui psicologici, colloqui con i genitori, colloqui con adolescenti e all'elaborazione delle esperienze psicoterapeutiche svolte nel contesto dei servizi aziendali.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy);
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 6

L'ASUR Marche Area Vasta 2 è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

La Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti.

Art. 7

La Scuola di Psicoterapia dichiara che tutti gli allievi inviati in tirocinio presso le strutture sanitarie dell'ASUR Marche Area Vasta 2 sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario.

La Scuola di Psicoterapia si impegna ad assolvere agli obblighi di informazione e formazione previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 prima dell'invio dei tirocinanti presso il soggetto ospitante.

L'ASUR Marche Area Vasta 2 provvederà a fornire una formazione specifica (art. 36 del D.lgs. 81/08) riferita ai rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione connessi all'attività di vigilanza ed ispezione oltre alle procedure aziendali di sicurezza progettate ed attuate dall'ente ospitante. Detta formazione sarà sviluppata in un incontro da effettuare prima dell'invio dei tirocinanti in attività ispettiva seguita da altri momenti dedicati durante l'attività di stage ed effettuati a cura del tutor.

Art. 8

La presente convenzione richiesta in duplice copia, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata con le medesime forme previste per la sua stipula. La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 9

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata e introdotta all'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 10

Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma,...../...../.....

Il Legale Rappresentante della Scuola
di Psicoterapia Psicoanalitica
dell'Età Evolutiva ASNE-SIPsIA
Dr. Salvatore Grimaldi

L'ASUR Marche Area Vasta 2
Il Direttore Generale in funzione
di Direttore AV2
Dottor Piero Ciccarelli